

Contratti di filiera e di distretto, definito il quadro per l'accesso ai fondi

E' stato definito il quadro normativo per la realizzazione dei contratti di filiera e di distretto. Il Mipaaf ha infatti emanato il decreto che definisce le condizioni di accesso al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese ed agli investimenti per la ricerca, che finanzia i progetti di filiera e di distretti, una volta che saranno attivati i bandi di attuazione. Alle risorse del Fondo (300 milioni di euro) si aggiungono quelle del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Fas): 476 milioni di euro previsti dal Programma di interesse strategico nazionale "Competitività dei sistemi agricoli e rurali" e, in particolare, dalla misura destinata a promuovere l'innovazione e la competitività delle filiere e dei distretti agroalimentari.

I soggetti interessati dalle iniziative sono le imprese (agricole, agro-alimentari, commerciali, industriali) ma anche altri operatori che indirettamente contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di integrazione di filiera. Nel caso dei contratti di distretto una partecipazione attiva è prevista per i consorzi agrari.

A proporre i progetti possono essere, in particolare: cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi; consorzi di piccole e medie imprese del settore agricolo, agro-alimentare e agro energetico; società tra operatori agricoli ed operatori commerciali, industriali o della distribuzione; rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari individuati dalle regioni.

I contratti di filiera sono accordi fra il Mipaaf ed i soggetti delle filiere agroalimentari ed agro energetiche. Gli accordi sono finalizzati a favorire processi di riorganizzazione dei rapporti fra i diversi soggetti della filiera; garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola; stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato.

Nel caso invece dei contratti di distretto l'accordo è stipulato tra il Mipaaf ed i rappresentanti dei distretti rurali ed agro-alimentari. Le finalità perseguite sono: favorire processi di riorganizzazione delle relazioni tra i differenti soggetti delle filiere operanti nel territorio; garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola; stimolare forme di organizzazione della catena del valore.

Nel caso dei contratti di filiera, gli investimenti progettati devono avere carattere interprofessionale e rilevanza nazionale; il progetto deve inoltre svilupparsi nei diversi segmenti della filiera agro-alimentare ed agro energetica in un ambito territoriale multi regionale. I contratti di distretto devono invece prevedere piani progettuali che riguardano una o più filiere di qualità e/o di produzioni tradizionali o tipiche.

Per quanto riguarda le tipologie di investimento finanziabili, essi possono riguardare: le aziende agricole; il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; la tutela ambientale ed il benessere degli animali; la promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità; la pubblicità dei prodotti agricoli di qualità; il settore della ricerca e

Le agevolazioni concedibili sono articolate nella forma di contributo in conto capitale (non superiore al 25% degli investimenti ammissibili) e di finanziamento agevolato (non inferiore al 25% dell'investimento). Ai fini della concessione delle agevolazioni deve inoltre sussistere un finanziamento bancario ordinario di pari durata e di importo superiore o uguale a quello del finanziamento agevolato.

Nel caso di alcune tipologie di azioni – investimenti per la ricerca, aiuti per la produzione e commercializzazione di prodotti di qualità, prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo - le percentuali delle agevolazioni cambiano: fino al 50% degli investimenti ammissibili nella forma di contributo in conto capitale e almeno il 50% degli investimenti ammissibili nella forma di capitale di credito. La quota di finanziamento bancario ordinario può essere inferiore al finanziamento agevolato, nel rispetto comunque del limite minimo del 10 per cento del finanziamento con capitale di credito e del principio di pariteticità delle due componenti di finanziamento.